REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO (OPI)

ART.1 OGGETTO E SCOPO

Costituisce Oggetto del presente Regolamento la disciplina del Registro Operatori del Proprio Ingegno.
Il Comune di Bosa nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa in attuazione dei principi di cui agli art. 9 e 33 della Carta Costituzionale promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, la coesione sociale, la promozione turistica della città, la riqualificazione urbana degli spazi pubblici.
L'Amministrazione promuove tali attività anche attraverso l'organizzazione di iniziative ad esse dedicate, sostenendo attraverso l'adozione degli strumenti amministrativi e normativi esistenti, progetti di creazione, diffusione e implementazione delle professionalità degli Operatori del proprio ingegno.

ART.2 ISTITUZIONE REGISTRO

E' istituito presso il Comune di Bosa il Registro Amministrativo degli Operatori del Proprio Ingegno. Il regime amministrativo si applica ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia ovvero in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente (se cittadini non italiani). Il Comune deve comunicare agli enti competenti i dati dei soggetti iscritti al suddetto albo per favorire le attività di accertamento e contrastare qualsiasi forma di abusivismo.

ART. 3 DEFINIZIONE OPERATORE DEL PROPRIO INGEGNO

E' Operatore del Proprio Ingegno(OPI) colui che vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; è l'ideatore ed esecutore di oggetti d'uso e/o artistici che realizza con lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, attrezzi e macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime naturali o loro semilavorati. L'Operatore del Proprio Ingegno esegue tutte le fasi della lavorazione, dalla ideazione e realizzazione, alla esposizione e vendita diretta.

ART. 4 REQUISITI ISCRIZIONE REGISTRO

Possono richiedere di essere iscritti al Registro degli Operatori del Proprio Ingegno tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia ovvero in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa (se cittadini non italiani);
- possesso di materiale fotografico o audiovisivo che rappresenti le opere al momento della produzione;
- possesso di certificazioni e/o documentazione che comprovi la tracciabilità della produzione, in particolare i materiali utilizzati, i singoli prodotti, il luogo dove essi vengono realizzati.

Si dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello che sarà messo a disposizione dal competente ufficio comunale, con la quale si dichiari che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale. Requisito soggettivo essenziale ed inderogabile risulta essere quello di non produrre imprenditorialmente, in Italia o in altro stato dell'Unione Europea.

ART.5 PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio Commercio del Comune di Bosa utilizzando la modulistica all'uopo predisposta. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno ed è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Ente. L'istanza è soggetta al pagamento di diritti di segreteria pari a 10

euro da versare su conto corrente intestato al Comune di Bosa-Servizio Tesoreria con la causale"Iscrizione Registro Operatori del Proprio Ingegno".
Al termine dell'istruttoria verrà rilasciato al richiedente apposito tesserino, recante nome e cognome e numero identificativo di registro che deve obbligatoriamente essere esposto al pubblico in tutte le manifestazioni a cui l'Operatore del Proprio Ingegno partecipa.

ART.6 INFORMAZIONI RIPORTATE SUL REGISTRO E RILASCIO DEL TESSERINO

numero identificativo di registro e descrizione ,OperatoreNel Registro sono riportati i dati anagrafici dell' .dell'opera del proprio ingegno
Le variazioni di tali elementi delle opere nonché dei dati personali dovranno essere segnalate tempestivamente.
sserino con i dati identificativi dell'Operatore nelIn seguito all'iscrizione verrà rilasciato idoneo te .appositi spazi per la vidimazione .c ;descrizione opere.b ;le generalità .a :quale saranno indicati
Il tesserino è personale e non cedibile, deve essere vidimato ad ogni manifestazione presso l'Ufficio Commercio e deve essere esibito su richiesta degli organi preposti alla vigilanza.
Il tesserino ha validità annuale e potrà essere rinnovato alla scadenza su richiesta degli interessati.

Art.7 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

E' cancellato dal Registro:
-chi non è più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti all'art.4;
-Chi espone e vende manufatti non di propria realizzazione, di produzione seriale che possono essere acquistati anche in altri punti vendita;

ART.8 TOSAP

Le concessioni occupazioni suolo rilasciate agli operatori del proprio ingegno dovranno essere oggetto di applicazione del Regolamento TOSAP. Gli OPI dovranno esibire la concessione di occupazione di suolo pubblico su richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

ART.9 CONTROLLI

Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e degli altri organi a ciò preposti.

ART.10 RIFERIMENTI NORMATIVI

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizione dettate dai vari Regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, polizia annonaria. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Dopo l'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale, il regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.